

## **Informazioni generali**

Tale sezione illustra le caratteristiche generali della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia il cui funzionamento è disciplinato dalla circolare n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", disponibile nella sezione "Normativa di riferimento".

### **1. Fonti normative**

Il servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d'Italia, denominato Centrale dei rischi, è disciplinato:

- dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994<sup>1</sup>, assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d.lgs.1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- dalle norme attuative emanate dalla Banca d'Italia in conformità della menzionata delibera.

Gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo Unico.

### **2. Scopo del servizio centralizzato dei rischi**

La Centrale dei rischi è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (cd. posizione globale di rischio).

La Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un'informazione utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito. L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, la Banca d'Italia ha sottoscritto un Memorandum of Understanding per lo scambio di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee (le centrali dei rischi italiana, austriaca, belga, francese, tedesca, spagnola e portoghese) e per la successiva diffusione alle banche e agli intermediari finanziari dei singoli Stati<sup>2</sup>.

### **3. Natura non certificativa dei dati della Centrale dei rischi.**

Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa" dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio.

I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi definiscono una situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva esposizione complessiva. Le peculiari modalità tecniche di svolgimento del servizio

---

<sup>1</sup> In G.U. del 20 aprile 1994.

<sup>2</sup> Il testo del Memorandum e' disponibile sul sito internet della BCE "www.ecb.int" nella sezione "Publications".

comportano, infatti, l'esclusione di alcune tipologie di intermediari dalla partecipazione alla Centrale dei rischi e la fissazione di soglie minime di censimento al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione in capo agli intermediari partecipanti.

#### **4. Natura riservata dei dati della Centrale dei rischi – D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).**

I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. L'obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari partecipanti nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, e dagli intermediari segnalanti si fa presente che, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003:

- la Banca d'Italia in quanto ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi. L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 196 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano trattamenti di dati personali;
- gli intermediari segnalanti – essendo tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del Testo unico – sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati in discorso alla Centrale dei rischi. L'art. 24, comma 1, lett. a), del ripetuto d.lgs. n. 196 consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento “è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”;
- i dati della Centrale dei rischi sono trattati in base alle richiamate disposizioni di legge attributive del potere di raccolta dei dati stessi e sono acquisiti per “finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari” e di “tutela della loro stabilità”<sup>3</sup>. In particolare, i dati registrati nell'archivio CR sono resi disponibili agli intermediari segnalanti, quale informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito<sup>4</sup>. I medesimi dati possono inoltre essere utilizzati in altre operazioni di trattamento effettuate dalla Banca d'Italia per finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi e comunque strettamente connesse con il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, la tutela della loro stabilità, la politica monetaria;
- attese le richiamate finalità del trattamento dei dati della Centrale dei rischi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 196 non sono esercitabili nei confronti della Banca d'Italia i diritti di cui all'art. 7, commi 1, 2 lett. a), b) e c), 3, 4 lett. a) che consentono all'interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione. Tuttavia, poiché per lo svolgimento del servizio centralizzato dei rischi non sussistono esigenze di riservatezza nei confronti dei diretti interessati, si fa presente che, ai sensi della delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome. In particolare, ciascun intermediario segnalante – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia – è tenuto a comunicare all'interessato sia la posizione globale di rischio del medesimo, sia le segnalazioni a suo nome effettuate dallo stesso intermediario. La Banca d'Italia, da parte sua,

---

<sup>3</sup> Cfr. par. 1 e 2.

<sup>4</sup> Cfr. par. 2

sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti;

- titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Informazioni Sistema Creditizio (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati – RM). Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – al compimento di operazioni sui dati CR, nell'ambito del Servizio Informazioni Sistema Creditizio e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le suindicate finalità istituzionali.

## **5. Intermediari partecipanti**

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo unico i quali - ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995<sup>5</sup> - esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo). Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo o di gestione di crediti della specie rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento<sup>6</sup>.

Gli intermediari partecipanti segnalano anche i crediti concessi dalle proprie filiali estere a soggetti residenti in Italia.

## **6. Funzionamento della Centrale dei rischi**

### *6.1 Presupposti per la segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi*

Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. Oltre alle cointestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l'intermediario (società di fatto; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, limitatamente ai soci accomandatari).

La segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta qualora, alla data di riferimento, il cliente goda di crediti per cassa o firma complessivamente pari o superiori a 75.000 € abbia rilasciato garanzie personali o reali a favore di terzi per il medesimo importo, abbia un'esposizione in derivati finanziari pari o superiore a 75.000 € o abbia in essere, sempre per un importo pari o superiore a 75.000 € talune delle operazioni censite nella Sezione informativa del prospetto dei dati descritto nel paragrafo 7<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> In G.U. n. 200 del 28.8.1995.

<sup>6</sup> Gli intermediari finanziari sono entrati a far parte della Centrale dei rischi gradualmente a partire dalla rilevazione di luglio 1997.

<sup>7</sup> Limiti di censimento nel corso del tempo:

La posizione del cliente in sofferenza e i passaggi a perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei rischi a prescindere dal loro importo<sup>8</sup>.

La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti<sup>9</sup>.

## *6.2 Rilevazione mensile*

La rilevazione mensile viene effettuata, aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari; dette segnalazioni riflettono le risultanze della contabilità aziendale all'ultimo giorno del mese di riferimento e devono essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo<sup>10</sup>.

Conclusa la rilevazione, la Centrale dei rischi invia ad ogni intermediario un flusso di ritorno personalizzato che riporta l'indebitamento complessivo verso il sistema (espresso in unità di euro) dei singoli clienti segnalati dall'intermediario stesso e delle relative coobbligazioni.

Di norma le informazioni della rilevazione mensile sono disponibili circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

## *6.3 Rilevazione inframensile degli eventi che attengono alla posizione di rischio della clientela*

Gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi informazioni su eventi significativi che attengono alla posizione di rischio della clientela, quali l'accertamento di uno stato di sofferenza o la ristrutturazione di una o più linee di credito. La segnalazione viene prodotta entro tre giorni lavorativi dal momento in cui gli eventi si sono verificati.

Le informazioni in discorso vengono trasmesse agli intermediari che nell'ultimo flusso di ritorno hanno ricevuto la posizione di rischio del soggetto<sup>11</sup>, a quelli che avanzano richiesta di prima informazione riferita all'ultimo periodo disponibile, a quelli che hanno segnalato un evento.

Con tali informazioni viene fornita agli intermediari una situazione più aggiornata rispetto a quella dell'ultima rilevazione mensile. La rilevazione successiva comporta il superamento degli eventi precedentemente comunicati.

- 
- fino alla rilevazione di dicembre '95 i limiti sono stati pari a 80 milioni di lire per i crediti di cassa e firma e 150 milioni di lire per le garanzie personali;
  - dalla rilevazione di gennaio '96 a quella di dicembre 2001, i limiti sono stati pari a 150 milioni di lire per i crediti per cassa e firma, per le garanzie personali e per le operazioni censibili nella sezione informativa (queste ultime rilevate solo a partire da gennaio '97).

<sup>8</sup>Fino alla rilevazione di febbraio 1991 venivano segnalate le sofferenze di importo pari o superiore a 10 milioni di lire. Dalla rilevazione di marzo 1991 le sofferenze sono segnalate a prescindere dall'importo. Da detta rilevazione e fino a quella di dicembre 2001, per effetto dell'arrotondamento degli importi al milione di lire, rimangono escluse dal censimento le posizioni a sofferenza di importo pari o inferiore a 500.000 lire. Per esigenze di continuità, da gennaio 2002 vengono escluse le posizioni il cui importo, al netto delle perdite, sia inferiore a 250 euro.

<sup>9</sup>Ciò vale anche per le segnalazioni di crediti in sofferenza.

<sup>10</sup>Fino al 1996 la rilevazione relativa al mese di agosto non veniva effettuata.

<sup>11</sup>Gli intermediari possono venire a conoscenza della posizione di rischio di un soggetto tramite il flusso di ritorno personalizzato, il servizio di prima informazione o il servizio di informazione periodico.

#### 6.4 Informazioni a richiesta

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

In particolare le richieste possono riguardare:

- soggetti già affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione;
- soggetti per i quali sia stato avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio;
- altri nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione) o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni su un insieme di nominativi (c.d. servizio di informazione periodico) relative all'ultima rilevazione.

In particolare, gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio con la seguente profondità storica :

- ultime trentasei rilevazioni per le imprese (incluse le famiglie produttrici<sup>12</sup>), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni;
- ultime ventiquattro rilevazioni per le famiglie consumatrici. Il periodo può estendersi alle ultime trentasei rilevazioni se in capo al soggetto richiesto e' stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza ovvero se il soggetto richiesto ha o potrà avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Tutte le richieste effettuate dagli intermediari sui singoli soggetti censiti vengono memorizzate negli archivi della Centrale dei rischi.

#### 6.5 Rettifiche alle segnalazioni

I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, i quali pertanto sono responsabili dell'esattezza delle stesse; ad essi compete inoltre la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per l'apposizione dei crediti a sofferenza o nelle altre categorie di censimento previste.

Ne consegue che la Banca d'Italia non può apportare di propria iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute.

---

<sup>12</sup> Rientrano nelle famiglie produttrici le società semplici, le società di fatto e le imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi (cfr. circolare della Banca d'Italia n.140/11.02.1991 "Centrale dei rischi. Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica", disponibile sul sito Internet dell'Istituto "[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)").

Qualora gli intermediari - a seguito di controlli effettuati di iniziativa ovvero su richiesta della Banca d'Italia - rilevino errori nelle segnalazioni di rischio, devono tempestivamente inviare le relative rettifiche alla Centrale dei rischi che prontamente le acquisisce e porta a conoscenza di tutti gli altri intermediari interessati le posizioni globali di rischio rettificate riferite ai periodi interrogabili con il servizio di prima informazione.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata su eventi che attengono alla posizione di rischio della clientela, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica. La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito detta rettifica, fa tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

Gli esposti dei diretti interessati circa possibili inesattezze nelle segnalazioni al servizio centralizzato dei rischi vengono tenuti in debito conto ai fini del regolare svolgimento dello stesso. A seguito delle contestazioni dei diretti interessati la Banca d'Italia provvede, infatti, a chiedere agli intermediari di verificare le segnalazioni trasmesse e di rettificarle in caso di errore.

L'interessato inoltre - sulla base del prospetto dei dati fornitogli dalla Banca d'Italia, che riporta in dettaglio le segnalazioni delle singole banche e/o finanziarie - può contattare direttamente l'intermediario che ha effettuato la segnalazione ritenuta inesatta per chiederne la rettifica.

#### 6.6 Scambi di informazioni tra centrali rischi pubbliche europee

Per effetto degli scambi di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi italiana ricevono informazioni sull'indebitamento all'estero della clientela segnalata nella rilevazione di riferimento.

Le informazioni riguardano solo i soggetti residenti in Italia diversi da persone fisiche il cui indebitamento totale per cassa o firma risultante presso la singola C.R. sia pari o superiore ai 25.000 euro.

Gli scambi hanno cadenza trimestrale e le informazioni, di norma, sono disponibili circa 90 giorni dopo la data di riferimento.

Inoltre, gli intermediari possono avanzare alla Centrale dei rischi italiana, esclusivamente per finalità connesse all'assunzione del rischio di credito, richieste di "prima informazione europea" volte a conoscere la posizione di rischio, presso le sette C.R. partecipanti allo scambio, di soggetti, diversi dalle persone fisiche, residenti in uno dei paesi aderenti agli scambi.

Le risposte alle richieste di prima informazione riguardano sempre le ultime due date contabili di riferimento (trimestri).

La Banca d'Italia trasmette agli intermediari interessati le eventuali rettifiche ai dati di importo comunicati con i flussi trimestrali, ricevute dalle altre CR partecipanti allo scambio. Di norma tali rettifiche riguardano le ultime due date contabili.